



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Michele Ancona                      Presidente  
dott. Vittorio Gaeta                      Consigliere rel.  
dott. Michele Precipe                      Consigliere

ha pronunciato nel procedimento nr. 656/19 R.G. la seguente

**SENTENZA**

sull'appello avverso la sentenza nr. 1308/19 emessa il 16-26.3.2019 dal Tribunale di Bari,  
proposto da:

**Ministero della Salute** (Avv.ra Distr. Stato)

APPELLANTE

nei confronti di

**Anna** (avv. Luca Leoncini)

APPELLATA

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione notificata il 17.12.2014, Anna                      convenne in giudizio il Ministero della  
Salute per il risarcimento del danno *iure proprio e iure haereditatis* subito per la patologia  
della madre Michelina                      deceduta il 16.4.1998 per cirrosi epatica HCV contratta a  
seguito di trasfusione di sangue infetto avvenuta nel novembre                      all'Ospedale  
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti.

Si costituì il Ministero, contestando la domanda.

Espletata CTU, con la sentenza in epigrafe il giudice adito ritenne il rapporto di causalità tra le  
trasfusioni e la malattia, nonché la responsabilità del Ministero, che condannò a pagare €  
60.000,00 per danno parentale e € 488,00 per spese mediche oltre ad accessori, spese legali e  
di CTU.

Il Ministero ha proposto tempestivo appello, contestando il nesso di causalità, la propria



responsabilità e l'entità della liquidazione.

ha chiesto il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni in trattazione scritta, le parti hanno depositato memorie finali.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte ritiene fondate e assorbenti le doglianze del Ministero in ordine al rapporto di causalità tra le trasfusioni e la patologia indicate.

Ai fini della ricostruzione del fatto, decisiva risulta la CTU svolta in primo grado dal dott. Salvatore Palombo, il quale formulò il suo giudizio alla stregua degli scarni elementi documentali disponibili.

In particolare, è pacifico che Michelina \_\_\_\_\_ nata il 9.11.1023 e affetta da insufficienza renale cronica, si sottopose presso il “Miulli” a emodialisi con frequenza trisettimanale dal 3.4.1994 al 14.4.1998, morendo il 16.4.1998.

Ricoverata il 22.12.1997 per sospetta emorragia digestiva, fu dimessa il 12.1.1998 con diagnosi di “*emorragia digestiva con anemia in uremica in dialisi, diabetica, arteriosclerotica*”. Una trasfusione di 250 cc di globuli rossi concentrati (GRC) alle 20 del 22.12.1997, che non è oggetto del presente giudizio, è documentata con certezza.

Non con la stessa certezza, invece, sono documentate le trasfusioni del 1994 e 1995 dedotte in giudizio, in assenza di cartella clinica per le sedute di dialisi. Il rilievo sul punto del Ministero risulta esatto, atteso che il diario clinico del “Miulli” si limitava ad attestare per il 19.11.1994 “*prova di compatibilità in mattinata con emotrasfusione in dialisi ... inviare subito per avere il sangue per la trasfusione*”, e per l'8.4.1995 “*emotrasfusione ore 14*”.

Il grado di certezza di tali trasfusioni invero appariva al CTU ben inferiore rispetto a quella del 22.12.1997, ed è invero minimo per quella del 19.11.1994, per la quale risulta la mera disposizione di invio di richiesta di sangue.



Su tali episodi di trasfusione, peraltro, la relazione di CTU fatta propria dal Tribunale utilizza il criterio di verosimiglianza, che nella specie non appare sufficiente, atteso che la regola civilistica della preponderanza dell'evidenza ("*più probabile che non*") riguarda il giudizio finale sulla prova del fatto e non la certezza dei singoli dati indiziari, vigendo il divieto di *praesumptio de praesumpto* (in termini, Cass. 1278/19).

La probabilità senza certezza della trasfusione dell'8.4.1995 e la mera possibilità della trasfusione del 19.11.1984, quindi, precludono di per sé l'accoglimento della domanda.

Ancor più grave, se possibile, è l'assenza di specifici accertamenti sulla causa della morte, che il certificato necroscopico del 16.4.1998 ore 18,30 indicò come "*1) diabete mellito; 2) uremia da nefropatia diabetica – cardiopatia ipertensiva – crioglobulinemia; 3) collasso cardiocircolatorio irreversibile; 4) epatopatia cronica HCV correlata*": si trattava all'evidenza di attività meramente compilatoria, che elencava le patologie senza in alcun modo valutare la dinamica del decesso.

Al di là dell'assenza di prova rigorosa del nesso di derivazione dalle dedotte trasfusioni, quindi, è la stessa epatopatia cronica HCV a risultare, in assenza di ogni ulteriore documentazione medica pubblica o privata, indimostrata sia per l'*an* o per la gravità, sia ancor più per i tempi del suo inizio e sviluppo.

In siffatta situazione, il richiamo del "*più probabile che non*" da parte del dott. Palombo è fuorviante, perché equipara la mera possibilità di un fatto (il contagio da emoderivati, desunto dalla correlazione tra episodi di trasfusione solo plausibili e una patologia nominata ma non documentata) alla sua elevata probabilità non smentita da elementi di segno opposto, il che costituisce lo *standard* della preponderanza dell'evidenza.

In difetto del rapporto di causalità, quindi, la domanda doveva essere rigettata.

Alla riforma della sentenza impugnata consegue la liquidazione delle spese secondo



soccombenza, effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero della Salute nei confronti di Anna, e in riforma della sentenza nr. 1308/19 emessa il 16-26.3.2019 dal Tribunale di Bari, così provvede:

rigetta la domanda e condanna a pagare le spese di CTU espletata in primo grado, nonché a rifondere al Ministero le spese processuali, che liquida per il primo grado in € 6.000,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %, e per l'appello in € 5.000,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.

Così deciso nella C.d.C. del 4.2.2022

Il Consigliere est.

Il Presidente

